



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Tit. III.01

Decreto Rettorale n. 263 del 31/01/2014

OGGETTO: Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTA la deliberazione n. 2/2011/V/1 del Senato Accademico – “Modifica della composizione della Commissione Modifiche di Statuto, adottata in data 14 novembre 2011, con la quale è stato attribuito alla “... *Commissione Modifiche di Statuto il compito di redigere i regolamenti attuativi previsti dallo Statuto, adottato dal Senato Accademico ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge 240/2010, articolata in sottocommissioni aperte alla partecipazione di contributi esterni*”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;

VISTO il testo del Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio predisposto nell’ambito del Gruppo di Lavoro “B” della Commissione Modifiche di Statuto, coordinato dal prof. Enrico Pasini, con il supporto dell’Ufficio competente;

CONSIDERATO che la Commissione Modifiche di Statuto nella riunione del 25 giugno 2012 ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che la Commissione Didattica di Ateneo nella riunione del 3 luglio 2012 ha espresso parere favorevole;

RECEPITE le modifiche proposte in sede di discussione con riferimento alla riformulazione del comma 1 dell’art.3;

VISTO che il Senato Accademico, nella seduta del 10 luglio 2012, ha approvato il Regolamento in oggetto;

VISTO il Decreto Rettorale n. 4809 del 6/08/2012;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

VISTO il parere espresso dal “Gruppo di lavoro sulla semplificazione delle procedure” nella seduta del 3/12/2013 in merito alla modifica dell’Art. 7, comma 3;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione didattica del Senato Accademico nella seduta del 10/12/2013;

VISTO che il Senato Accademico, nella seduta del 18 dicembre 2013, ha approvato le modifiche al Regolamento in oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2013;

DECRETA

l’approvazione del Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio secondo il testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO DI ATENEO sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio

Art. 1. Istituzione e attivazione delle Scuole

1. Sono istituite nell’Università di Torino le Scuole elencate nella relativa Tabella dello Statuto.
2. Le Scuole sono strutture di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio afferenti e di gestione dei servizi comuni; esercitano funzioni di coordinamento e supporto dell’attività didattica dei Corsi di Studio dei Dipartimenti che ad esse afferiscono.
3. Per l’attivazione di una Scuola occorre l’afferenza di almeno due dipartimenti. A tal fine ogni Dipartimento è contato una volta sola.

Art. 2. Afferenza dei dipartimenti alle Scuole

1. A ogni Scuola possono afferire più dipartimenti, secondo criteri di affinità disciplinare. La proposta di afferenza ad una o più Scuole è presentata dai Dipartimenti al Senato Accademico con richiesta motivata.
2. La composizione delle Scuole è definita con decreto rettorale previa deliberazione del Senato Accademico. Le afferenze dei Dipartimenti alle Scuole sono stabilite in base alle previsioni sul contributo minimo che ogni Dipartimento deve assicurare per afferire ad una Scuola, di cui al successivo articolo 3; nel rispetto delle funzioni didattiche dei dipartimenti e, per la Scuola di medicina, del rapporto con le strutture assistenziali, in riferimento all’art. 30 dello Statuto; assicurando secondo criteri di efficienza la proporzionalità tra la complessità delle funzioni di coordinamento e la numerosità dei dipartimenti coinvolti.
3. I corsi che afferiscono alla Scuola ai fini del coordinamento sono individuati, su proposta dei rispettivi Dipartimenti di riferimento, con deliberazione del Senato Accademico. In caso di dissenso tra



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

i Dipartimenti, la decisione è rimessa al Senato Accademico.

4. Ogni Corso di Studio interdipartimentale deve afferire ad una Scuola.

5. Il Senato Accademico può eccezionalmente, con apposita deliberazione, assegnare un Corso di Studio al coordinamento congiunto da parte di più Scuole.

6. Le afferenze di cui ai commi 1 e 3 durano quattro anni accademici. Con le stesse procedure di cui al comma 2, possono essere richieste e approvate modifiche delle afferenze, sentito il parere della Scuola interessata. Salvo richiesta dei Dipartimenti interessati o diversa deliberazione del Senato accademico, le afferenze sono rinnovate tacitamente.

Art. 3. Contributo dei Dipartimenti afferenti alle Scuole

1. Per afferire ad una Scuola è necessario che il Dipartimento assegni al coordinamento della Scuola almeno un Corso di Studio per il quale è Dipartimento di riferimento; tale contributo minimo non stabilisce obbligo o diritto all'afferenza.

2. La partecipazione ad una Scuola impegna i Dipartimenti coinvolti a fornire le risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto della Scuola stessa.

3. i Dipartimenti che afferiscono a una Scuola, in particolare:

a) nella misura dell'impiego efficiente delle proprie risorse, contribuiscono alla didattica dei Corsi di Studio della Scuola, compresi quelli per cui non sono dipartimento di riferimento;

b) nella misura e nelle forme previste dal Regolamento di organizzazione, partecipano con il proprio personale allo svolgimento delle funzioni della Scuola, secondo accordi tra i Dipartimenti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza;

c) mettono a disposizione della Scuola, secondo accordi tra i Dipartimenti, proprie aule e strutture didattiche.

4. I Dipartimenti, all'interno delle Scuole, cooperano all'organizzazione e al coordinamento delle attività didattico-formative. In relazione ai Corsi di Studio afferenti alla Scuola, le attività didattiche del Dipartimento sono condotte in coordinamento con la Scuola.

Art. 4. Dipartimenti e Corsi di Studio

1. Ogni Dipartimento è Dipartimento di riferimento per almeno un Corso di Studio, secondo quanto stabilito dall'art. 21 comma 3 dello Statuto.

2. Il Dipartimento o i Dipartimenti di riferimento garantiscono la disponibilità effettiva delle risorse necessarie per l'attivazione del Corso di Studio.

3. Per i Corsi di Studio che non afferiscono a nessuna Scuola, il Dipartimento di riferimento è responsabile direttamente:

a) del coordinamento delle attività didattiche e della fornitura dei servizi agli studenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

b) dell'emissione del Manifesto degli Studi;

c) dell'istituzione della Commissione Didattica Paritetica, composta secondo le modalità individuate dal regolamento del Dipartimento e con le competenze previste dall'art. 29 dello Statuto.

Art. 5. Consigli di Corso di Studio

1. Per ogni Corso di Studio attivato nell'Ateneo è istituito il relativo Consiglio. Il Consiglio è composto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

da tutti i docenti che svolgono attività didattica nell'ambito del Corso di Studio. Possono partecipare, senza diritto di voto e senza che la presenza e l'assenza contino per il numero legale, anche i docenti i cui insegnamenti, attivati in altri Corsi di Studio, sono offerti per mutuaione agli studenti del Corso di Studio. Ne fanno inoltre parte rappresentanze di studenti iscritti al Corso di Studio, nella misura e con le modalità di elezione previste dal relativo Regolamento di Ateneo, e di personale tecnico-amministrativo afferente ai Dipartimenti di riferimento, nella misura di un rappresentante per ciascun Dipartimento, eletto dal rispettivo Consiglio di Dipartimento.

2. La durata del mandato delle rappresentanze studentesche è di due anni accademici. Quella delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo è di tre anni accademici. Ai fini del numero legale, qualora le rappresentanze non siano state ancora elette, le sedute sono ugualmente valide.

3. Ciascun professore e ricercatore può essere responsabile di attività formative in diversi Corsi di Studio; può far parte di più di un Consiglio di Corso di Studio.

4. Il Consiglio di Corso di Studio:

a) esercita le attività di programmazione e coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli di studio e delle altre attività di pertinenza, secondo quanto previsto da Regolamento di Ateneo, dal Regolamento del Dipartimento o dei Dipartimenti di riferimento e dal Regolamento del Corso di Studio;

b) adotta e applica i criteri di Ateneo per la Garanzia di Qualità del Corso di Studio, provvede al Riesame annuale e recepisce i suggerimenti e i commenti risultanti dalla valutazione triennale; qualora la valutazione risultasse negativa per due cicli triennali consecutivi delibera la chiusura del Corso di Studio;

c) propone al Consiglio o ai Consigli dei Dipartimenti in esso coinvolti la propria offerta formativa;

d) elabora proposte ai Dipartimenti in esso coinvolti sul Regolamento Didattico del Corso di Studio;

e) esercita ogni altro compito delegato dal Dipartimento o dai Dipartimenti di riferimento, o comunque ad esso attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti.

5. In particolare sono compiti del Consiglio di Corso di Studio:

a) l'esame e l'approvazione dei piani carriera degli studenti;

b) le deliberazioni sulle pratiche concernenti gli studenti;

c) la proposta ai Dipartimenti in esso coinvolti di attivazione e disattivazione di insegnamenti;

d) ogni altro compito delegato dal Dipartimento o dai Dipartimenti di riferimento, secondo le norme contenute nei rispettivi Regolamenti e nel Regolamento didattico di Ateneo.

6. Le deliberazioni dei Consigli di Corso di Studio devono conformarsi ai criteri generali stabiliti, a scopo di coordinamento, dal Dipartimento o dai Dipartimenti di riferimento.

7. Il Consiglio di Corso di Studio è convocato in composizione limitata ai professori di prima fascia, di ruolo e fuori ruolo, per le questioni relative alle persone e ai posti di professore di prima fascia; ai professori di prima e seconda fascia per le questioni relative alle persone e ai posti di professore di seconda fascia; ai professori delle due fasce e ai ricercatori, per le questioni relative alle persone e ai posti di ricercatore.

8. Ogni Consiglio di Corso di Studio elegge un Presidente tra i professori ordinari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. In caso di indisponibilità di docenti in questa fascia può essere eletto un professore di ruolo, che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, appartenente ad altra fascia. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti, nella prima votazione; qualora



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nella prima votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più anziano di età. Il Presidente dura in carica tre anni accademici.

9. Il Presidente può designare, tra i docenti di ruolo che appartengono al consiglio, un Vicepresidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

10. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività del Corso di Studio. Le sedute per l'elezione del presidente sono convocate e presiedute dal Decano del Consiglio.

11. In caso di assenza del Presidente, la riunione del Consiglio è presieduta dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal professore di prima o, in mancanza, di seconda fascia più anziano presente alla seduta.

12. Funge da segretario delle sedute del Consiglio il professore di prima o seconda fascia con minore anzianità di servizio presente alla seduta.

13. Per quanto riguarda le condizioni di validità delle sedute, le modalità di convocazione, di discussione e di votazione, nonché per quanto riguarda la stesura del verbale, si applicano le medesime norme stabilite per il Consiglio di Dipartimento nel relativo schema tipo, che devono essere recepite dai relativi regolamenti. I verbali delle sedute dei Consigli di Corso di Studio sono depositati presso la direzione della Scuola cui il corso afferisce, o altrimenti presso la direzione del Dipartimento di riferimento.

14. Al fine del coordinamento tra diversi Corsi di Studio è consentito, con delibera di tutti i dipartimenti interessati, costituire uno o più consigli integrati all'interno della stessa classe o tra Corsi di Studio affini per ambito culturale e metodologie didattiche; in tal caso questi Consigli integrati di Corso di Studio sostituiscono i singoli Consigli di Corso di Studio, di cui assumono tutte le competenze. Ogni Consiglio integrato di Corso di Studio elegge al proprio interno un Presidente, con le caratteristiche, modalità, prerogative e compiti previsti per il Presidente di Consiglio di Corso di Studio ai commi 8, 9, 10 e 11.

Art. 6. Regolamento didattico del Corso di Studio

1. Ogni Corso di Studio ha un proprio Regolamento didattico il quale, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello Statuto, nel presente Regolamento, nonché nel rispetto dello schema tipo deliberato dal Senato Accademico, determina:

a) la denominazione e gli obiettivi formativi del Corso di Studio, con l'indicazione della relativa classe di appartenenza;

b) le conoscenze minime richieste per l'accesso al corso e le eventuali modalità di verifica delle stesse;

c) il quadro delle attività formative da inserire nei curricula secondo le indicazioni dei decreti ministeriali: attività relative alla formazione di base, caratterizzanti il corso, affini o integrative, autonomamente scelte dallo studente, inerenti alla preparazione della prova finale nonché, per i corsi di laurea, alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;

d) i curricula offerti agli studenti (da dichiarare obbligatoriamente nella Banca dati dell'Offerta Formativa) e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani carriera;

e) l'elenco degli insegnamenti attivabili, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento, della tipologia dell'attività formativa, dell'ambito disciplinare e dell'eventuale articolazione in moduli;

f) la tipologia delle altre attività formative ivi comprese le attività professionali certificate;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

- g) gli obiettivi specifici di ogni attività formativa;
- h) i crediti didattici assegnati a ogni attività formativa;
- i) le eventuali propedeuticità;
- j) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- k) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
- l) le modalità di frequenza a singoli insegnamenti, anche in riferimento alla condizione degli studenti non impegnati a tempo pieno;
- m) la tipologia e quantità del riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso dell'Università di Torino ovvero nello stesso o altro corso di altra Università italiana;
- n) le forme di verifica di crediti acquisiti in altri Corsi di Studio o in altro Ateneo;
- o) le prove integrative di esami sostenuti su singoli insegnamenti qualora ne siano divenuti obsoleti i contenuti culturali;
- p) le tipologie e modalità del tutorato.

2. Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Studio, il Consiglio di Corso di Studio, nel rispetto della libertà d'insegnamento, provvede collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative. Il Regolamento didattico del Corso di Studio disciplina le modalità e le scadenze per i diversi adempimenti relativi. Sono previste in ogni caso almeno una riunione annuale per la programmazione e una per la valutazione dei risultati.

Art. 7. Approvazione del regolamento didattico del Corso di Studio

1. Il regolamento didattico del Corso di Studio è approvato dal Consiglio di Dipartimento, per ogni Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio del Corso di Studio, il quale lo sottopone a revisione almeno ogni cinque anni; esso è annualmente adeguato all'Offerta formativa pubblica e di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione al Corso di Studio stesso.
2. Per i Corsi di Studio interdipartimentali, in caso di persistente dissenso tra i dipartimenti coinvolti, l'approvazione è rimessa al Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
3. Per i Corsi di Studio da essa coordinati, la Scuola può organizzare e trasmettere ai dipartimenti interessati l'offerta didattica proposta dai Corsi di Studio, secondo criteri di competenza ed efficienza.
4. I Dipartimenti deliberano in merito agli insegnamenti dei docenti ad essi afferenti e, se l'insegnamento è svolto presso corsi di studio riconducibili ad altri dipartimenti, ciò costituisce altresì concessione del nulla osta. L'approvazione da parte dei dipartimenti di riferimento di un Corso di studio della rispettiva programmazione didattica ad esso relativa costituisce approvazione, salvo esplicita deliberazione in contrario, della parte aggiornata annualmente del regolamento del Corso di Studio stesso.

Art. 8. Giunta del Corso di Studio

1. Il Regolamento del Corso di Studio può prevedere l'istituzione di una Giunta, cui attribuire compiti di gestione ordinaria dell'attività del Corso di Studio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Art. 9. Commissione paritetica consultiva e del riesame

1. In ogni Consiglio di Corso di Studio è istituita la Commissione paritetica consultiva e del riesame (CPCR), con compiti di istruzione e di proposta. Nei Corsi di Studio integrati ai sensi dell'art. 5 comma 13 può essere istituita un'unica Commissione.
2. La Commissione è composta da un numero uguale di studenti e docenti, nominati dal Consiglio rispettivamente tra gli iscritti al Corso di Studio, su proposta dei rappresentanti degli studenti, e tra i docenti che compongono il Consiglio. La Commissione è permanente e dura in carica tre anni accademici. Qualora un membro si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, la Commissione viene reintegrata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Il mandato del subentrante scade alla scadenza del triennio.
3. La Commissione ha funzioni di confronto tra docenti e studenti e di istruttoria sui problemi relativi all'efficacia e alla funzionalità dei risultati dell'attività didattica, dei piani di studio, del tutorato e dei servizi forniti agli studenti; riferisce periodicamente, e ogni volta che lo ritenga necessario, al Consiglio; svolge funzioni di collegamento con le strutture didattiche per i problemi di sua competenza; propone eventuali attività didattiche integrative.
4. Il Presidente del Corso di Studio può richiedere la convocazione d'urgenza della Commissione e intervenire alle sue adunanze. La Commissione è inoltre convocata su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sue adunanze possono essere aperte a tutti i docenti, studenti e al personale tecnico-amministrativo.

Art. 10. Banche dati

1. L'immissione delle informazioni nelle banche dati ministeriali e di Ateneo relative ai Corsi di Studio è responsabilità dei Dipartimenti. Per i corsi che afferiscono a una Scuola, l'inserimento delle informazioni è eseguito presso la Scuola di afferenza.
2. I Dipartimenti possono costituire a tal fine delle strutture comuni, anche presso le Scuole di afferenza.

Art. 11. Disposizioni transitorie

1. In prima applicazione, ai soli fini della disposizione transitoria di cui all'art. 93 comma 3 dello Statuto, viene definita con Decreto del Rettore la composizione delle Scuole, sulla base di proposte deliberate dai Consigli di Dipartimento in composizione ristretta ai componenti di diritto, nonché conformemente ai seguenti criteri: a ogni dipartimento viene attribuita l'afferenza a una sola Scuola, determinando l'affinità disciplinare in riferimento alle aree e macroaree scientifico-formative dell'Ateneo. La composizione delle Scuole è successivamente deliberata dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 24 comma 2 dello Statuto e dell'art. 2 di questo Regolamento.
2. In prima applicazione, la deliberazione di cui all'articolo 2 comma 2 relativo alla Scuola di medicina è adottata richiesto il parere dei dipartimenti di area medica.

IL RETTORE
F.to Prof. Gianmaria Ajani

Visto: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli studenti